



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LGS/adv

Roma, 17 giugno 2024

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di FORLÌ**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 35/2024: Incompatibilità – Attività di Trustee o Protector*

Con il quesito pervenuto lo scorso 6 marzo l'Ordine chiede se, con riferimento all'istituzione di un Trust, un Commercialista che non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell'ambito del Trust stesso possa essere chiamato a ricoprire il ruolo di trustee o di protector.

In particolare, si chiede se il Commercialista possa incorrere in una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione, tenuto conto del fatto che l'attività del trustee consiste nel gestire i beni vincolati in trust nell'interesse dei beneficiari (disponenti) e l'attività del protector consiste nella vigilanza sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.

Infine, si chiede se l'attività del trustee e quella del protector, per la tipica professionalità richiesta nell'espletamento dell'incarico, possano rientrare tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista.

In merito, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Tanto premesso, si evidenzia che trustee e protector sono entrambe figure previste nel trust, noto istituto giuridico di matrice anglosassone attraverso il quale un soggetto disponente (cd. settlor) trasferisce la titolarità dei beni ad un altro soggetto (cd. trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (cd. beneficiari) cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un

determinato scopo. Al momento della costituzione del trust, il settlor può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell'interesse del beneficiario.

Tra settlor, trustee e beneficiario si instaura un rapporto fiduciario in ragione del quale il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. In particolare, il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell'interesse del beneficiario. Tale potere-dovere è soggetto a due vincoli tassativi, individuati nelle norme di legge e nella volontà del settlor, come emerge dall'atto costitutivo del trust. Ai predetti vincoli devono aggiungersi anche alcuni precetti di natura comportamentale, rinvenibili nel dovere di lealtà e fedeltà del trustee e nell'obbligo del medesimo di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiario e, più genericamente, gli obblighi derivanti dal trust.

L'elemento qualificante di un trust è la piena separazione (cd. segregazione) del patrimonio conferito, che dalla sfera giuridica del settlor passa in piena proprietà al trustee.

Tale sintetica descrizione si è resa necessaria al fine di inquadrare correttamente l'oggetto del quesito; in particolare, tenuto conto del fatto che il trustee, seppur titolare della proprietà dei beni conferiti e vincolati nel trust, si limita a gestirli nell'esclusivo interesse dei beneficiari, tale figura può essere assimilata a quella di un amministratore o amministratore unico o liquidatore di società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Di conseguenza, non sussistono cause di incompatibilità con l'esercizio della professione. Resta fermo quanto rappresentato nelle Note Interpretative del CNDCEC in merito alla eventuale circostanza che in capo all'iscritto siano ravvisabili, in base a qualunque atto o documento acquisito: *1)* un interesse economico prevalente; *2)* una situazione di socio influente od occulto, giacché in tali casi l'attività sarà considerata incompatibile<sup>1</sup>.

Inoltre, non si ha motivo per ravvisare alcuna incompatibilità tra l'iscrizione all'albo e lo svolgimento dell'attività di protector, consistendo quest'ultima – come correttamente rilevato dall'Ordine richiedente – nella vigilanza sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.

Da ultimo, l'attività del trustee e quella del protector possono rientrare senz'altro tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista; al riguardo, si richiamano le seguenti attività che formano oggetto della professione ai sensi del D.lgs. n. 139/2005:

- l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni (art. 1, co. 2, lett. a) e, più specificamente
- le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali.

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio

---

<sup>1</sup> CNDCEC, *Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. 139/2005*, agg. marzo 2012, caso 10, pag. 16.